

Deliberazione 27 aprile 2009 – VIS 39/09

Adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Bluenergy Group S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 aprile 2009

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 300/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08.

Fatto

1. Con deliberazione n. 300/07, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Bluenergy Group S.p.A., un'istruttoria formale per:
 - (a) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni in merito al c.d. coefficiente M di cui al comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, successivamente recepite dalle deliberazioni 207/02 e n. 138/03 (punto 1, lettera a);
 - (b) ordinare alla medesima società di applicare, nelle località interessate dalla predetta violazione, il coefficiente M nei corrispondenti valori fissati

- dall'Autorità e di procedere ai conguagli per la restituzione ai rispettivi clienti serviti delle somme da essi indebitamente pagate (punto 1, lettera b).
2. In particolare, l'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata dall'Autorità con deliberazione n. 124/07 e conclusa con deliberazione n. 227/07, ha evidenziato quanto segue:
 - Bluenergy Group ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di applicare alla data del 31 dicembre 2006, per nove località dalla stessa servite (Caneva – ID 1900; Cavallino – ID 2887; Cureggio – ID 2148; Piazza Brembana – ID 2709; Sagliano Micca – ID 2930; San Dorligo Della Valle – ID 4297; San Maurizio D'Opaglio – ID 1065; San Vittore Olona – ID 2976; Trevi – ID 4310) un coefficiente M per un valore superiore a quello fissato dall'Autorità;
 - alla data della dichiarazione non risultava che la predetta condotta fosse cessata, né che Bluenergy Group vi avesse posto rimedio provvedendo ai conseguenti conguagli, con la conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti alla applicazione del coefficiente M fissato dall'Autorità nonché alla restituzione di quanto indebitamente pagato.
 3. Inoltre, con la medesima deliberazione n. 300/07, l'Autorità ha:
 - intimato alla società di applicare, sin dalla prima fattura utile e per tutte le località, il coefficiente M nei valori fissati dall'Autorità, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento (punto 2);
 - richiesto ad Bluenergy Group di comunicare i valori dei coefficienti M effettivamente applicati per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2007, mediante compilazione e trasmissione in via telematica del questionario pubblicato sul sito internet dell'Autorità (punto 3).
 4. Nell'ambito del procedimento, oltre agli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio, sono stati acquisiti i seguenti documenti:
 - nota in data 5 febbraio 2008 (prot. Autorità n. 3103);
 - il sopra menzionato questionario compilato dalla società e trasmesso in via telematica in data 29 gennaio 2008;
 - nota in data 21 febbraio 2008 (prot. Autorità n. 4716), recante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla veridicità dei dati trasmessi mediante il predetto questionario.
 5. Con nota in data 2 ottobre 2008 (prot. Autorità n. 29042) il responsabile del procedimento ha comunicato ad Bluenergy Group le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01.
 6. In data 16 gennaio 2009 si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01, nel corso della quale il Collegio dell'Autorità ha autorizzato il deposito di ulteriore documentazione, acquisita in data 20 gennaio 2009 (prot. Autorità n. 2727) e 4 febbraio 2009 (prot. Autorità 5384).

Valutazione giuridica

7. Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, definita con deliberazione n. 237/00, l'Autorità ha disciplinato anche le modalità di utilizzo del dato rilevato dai misuratori.

8. In particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, il comma 17.1 della deliberazione n. 237/00 ha:
 - (a) istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (coefficiente M);
 - (b) imposto che tale coefficiente sia utilizzato dagli esercenti l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.
9. Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
10. Con l'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti (prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) l'Autorità, con la deliberazione n. 207/02, ha mantenuto le tutele previste dal citato comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, prevedendo, in particolare:
 - da un lato, che ai clienti finali che alla data del 21 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'esercente l'attività di vendita continuasse ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino a quando i predetti clienti non esercitino il diritto di scegliere un nuovo fornitore (comma 1.1 e comma 1.2);
 - dall'altro lato, che i medesimi esercenti offerissero ai clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, anche le condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (comma 1.3).
11. Conseguentemente, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'esercente l'attività di vendita continua ad essere tenuto ad applicare il coefficiente M ai propri clienti finali che hanno titolo all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri dell'Autorità (o in forza dell'obbligo posto dai commi 1.1 e 1.2 della deliberazione n. 207/02, ovvero in quanto hanno accettato la relativa proposta formulata ai sensi del comma 1.3 del medesimo provvedimento).
12. Inoltre, con deliberazione n. 138/03, l'Autorità ha adottato nuovi criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 237/00. Peraltro, la deliberazione n. 138/03 (articoli 3 e 4) ha replicato la disciplina sul coefficiente M, originariamente contenuta nel comma 17.1 della deliberazione n. 237/00.
13. Bluenergy Group, che opera nelle località di Caneva e San Dorligo Della Valle dal 2005, e nelle restanti località di Cureggio, Piazza Brembana, Sagliano Micca, San Maurizio D'Opaglio, San Vittore Olona e Trevi dal 2006, avrebbe dovuto applicare, per i punti di riconsegna corrispondenti alle tipologie di clienti finali sopra indicate, il coefficiente M per i valori definiti dall'Autorità.
14. Invece, dalla documentazione acquisita nell'ambito del procedimento, risulta che il valore del coefficiente M effettivamente applicato da Bluenergy Group è superiore a quello prescritto.
15. In particolare la società ha dichiarato:
 - per la località di Caneva, per gli anni 2005, 2006 e 2007, di aver applicato un coefficiente M, per un valore pari a 1,04, mentre il valore stabilito dall'Autorità era pari a 1,03;

- per la località di Cureggio, per gli anni 2006 e 2007, di aver applicato un coefficiente M, per un valore pari a 1,02, mentre il valore stabilito dall'Autorità era pari a 1,01;
 - per la località di Piazza Brembana, per gli anni 2006 e 2007, di aver applicato un coefficiente M, per un valore pari a 1,01, mentre il valore stabilito dall'Autorità era pari a 0,99;
 - per la località di Sagliano Micca, per gli anni 2006 e 2007, di aver applicato un coefficiente M, per un valore pari a 1,01, mentre il valore stabilito dall'Autorità era pari a 0,98;
 - per la località di San Dorligo della Valle, per gli anni 2005, 2006 e 2007, di aver applicato un coefficiente M, per un valore pari a 1,04, mentre il valore stabilito dall'Autorità era pari a 1,03;
 - per la località di San Maurizio D'Opaglio, per gli anni 2006 e 2007, di aver applicato un coefficiente M, per un valore pari a 1,04, mentre il valore stabilito dall'Autorità era pari a 1,01;
 - per la località di San Vittore Olona, per gli anni 2006 e 2007, di aver applicato un coefficiente M, per un valore pari a 1,03, mentre il valore stabilito dall'Autorità era pari a 1,02;
 - per la località di Trevi, per gli anni 2006 e 2007, di aver applicato un coefficiente M, per un valore pari a 1,02, mentre il valore stabilito dall'Autorità era pari a 1,00.
16. Ciò risulta confrontando con il valore del coefficiente M stabilito dall'Autorità, i valori dichiarati dalla società, sotto la propria responsabilità:
- per l'anno 2006, nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva conclusa con deliberazione n. 227/07;
 - per gli anni 2005 e 2007, con il questionario trasmesso in via telematica il 29 gennaio 2008, in risposta alle richieste di informazioni di cui al punto 3 della deliberazione n. 300/07.
17. Per quanto riguarda la località di Cavallino, invece, dalle informazioni fornite da Bluenergy Group emerge che la società, nel compilare il questionario diffuso dall'Autorità nell'ambito dell'indagine conoscitiva conclusa con deliberazione n. 227/07, ha indicato il codice identificativo corrispondente alla località di Cavallino in provincia di Lecce (ID 2887), dove la società non serve alcun cliente finale, in luogo del codice identificativo della località di Cavallino-Treporti (ID 6308) in provincia di Venezia, dove invece Bluenergy Group è attiva sul mercato della vendita al dettaglio.
18. Tale erronea indicazione ha indotto gli Uffici dell'Autorità al confrontare il coefficiente M di riferimento per la località in provincia di Lecce, con il coefficiente indicato da Bluenergy per la omonima località in provincia di Venezia, che risulta peraltro coerente con il corrispondente valore fissato dall'Autorità.
19. Le suddette dichiarazioni, che comprovano la violazione contestata per le restanti località sopra indicate, non sono state smentite da Bluenergy che tuttavia ha precisato che:
- (a) l'applicazione di un coefficiente M difforme sarebbe dovuta ad errori scusabili avvenuti nell'inserimento di dati nei propri sistemi informativi, in quanto la società avrebbe sempre agito in buona fede;
 - (b) ciò troverebbe conferma, da un lato, nel fatto che gli errori sono circoscritti a 101 clienti distribuiti su 8 località, a fronte delle oltre mille località servite, e

- dall'altro lato, nella circostanza che la società è tempestivamente intervenuta a correggere i coefficienti difformi (con effetto dall'1 dicembre 2007) nonché a restituire (nel febbraio 2008) le somme indebitamente versate dai clienti;
- (c) infine, la società ha sostenuto che, anche qualora fosse ritenuta responsabile della violazione, l'Autorità dovrebbe comunque astenersi dall'irrogazione della sanzione, in quanto essa risulterebbe sproporzionata rispetto al danno complessivamente arrecato ai clienti (pari ad euro 1.444,23).
20. Gli argomenti di Bluenergy Group non sono idonei ad escluderne la responsabilità.
21. In primo luogo, sussiste la colpevolezza.
22. La diligenza richiesta, nell'adempimento degli obblighi per lo svolgimento di attività di pubblica utilità che richiedono competenze specifiche, come l'attività di vendita del gas naturale, non è la diligenza media o ordinaria (art.1176, comma 1, c.c.) ma quella c.d. specifica (art.1176, comma 2, c.c.).
23. Pertanto, il numero dei clienti finali pregiudicati dall'inosservanza delle disposizioni sul coefficiente M ed il numero delle località coinvolte (rispetto al numero dei clienti e delle località complessivamente serviti), sebbene sia idoneo ad escludere una volontà della società preordinata a commettere l'illecito, tuttavia, non è idoneo a dimostrare che la società abbia diligentemente adottato tutte le misure necessarie ad evitare l'errore che si è poi verificato.
24. Riguardo alla sproporzione tra la sanzione irrogabile (anche nella misura minima) ed il pregiudizio complessivamente cagionato ai clienti, si rileva che la legge n. 481/95:
- da un lato, individua quale presupposto della sanzione la mera violazione di un provvedimento dell'Autorità, indipendentemente dalle conseguenze che ne derivano;
 - dall'altro prevede che la violazioni di lieve entità debbano essere sanzionate nella misura del minimo edittale, il che non consente all'Autorità di irrogare una sanzione inferiore al minimo.
25. Per quanto riguarda le azioni intraprese da Bluenergy Group per porre rimedio alla violazione accertata, dall'esame della documentazione prodotta in data 19 gennaio e 4 febbraio 2009, emerge che la società ha provveduto:
- ad applicare, con effetto dall'1 dicembre 2007, il coefficiente M nel valore fissato dall'Autorità;
 - a restituire ai clienti quanto da questi indebitamente versato.

Quantificazione della sanzione

26. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
27. Con la deliberazione ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato *“Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative*

pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95".

28. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Bluenergy Group ha disatteso norme poste dall'Autorità a tutela dei clienti finali contrattualmente più deboli. In particolare, la disciplina del coefficiente M mira:
 - in primo luogo, ad assicurare che il prezzo pagato dal cliente finale per la fornitura erogata (commisurato all'energia prodotta dal gas) sia coerente con i propri consumi effettivi;
 - in secondo luogo, a garantire parità di trattamento tra i clienti finali diversamente localizzati sul territorio.
29. Bluenergy Group, pertanto, applicando coefficienti M per valori superiori a quelli previsti dall'Autorità, ha posto in capo ai propri clienti finali oneri da questi non dovuti.
30. Tuttavia, la società ha dimostrato che tali oneri sono stati di importo modesto, complessivamente, pari a circa 1.400 euro per 101 clienti finali distribuiti in 8 (otto) località servite.
31. Inoltre, Bluenergy Group ha dimostrato di aver posto fine alla violazione, applicando con effetto dall'1 dicembre 2007 il coefficiente M nei valori definiti dall'Autorità.
32. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, di cui all'articolo 7 della deliberazione ARG/com 144/08, Bluenergy Group ha dimostrato di aver restituito ai propri clienti le somme da questi indebitamente pagate in conseguenza della violazione.
33. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, di cui all'articolo 5 della deliberazione ARG/com 144/08, Bluenergy Group non si è resa responsabile di analoghe violazioni di delibere dell'Autorità.
34. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che la società ha un fatturato rilevante di circa 44,4 milioni di euro.
35. Pertanto, tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione pari ad euro 25.822,84.

DELIBERA

1. si accerta, nei termini di cui in motivazione, la violazione, da parte della società Bluenergy Group S.p.A., delle disposizioni in merito al coefficiente M di cui alla deliberazione n. 237/00 (comma 17.1), come recepite dalla deliberazione n. 207/02 e dagli articoli 3 e 4 della deliberazione n. 138/03;
2. è irrogata alla società Bluenergy Group S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura minima, pari ad euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84);
3. non si ravvisano i presupposti per adottare il provvedimento di natura prescrittiva ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, prospettato alla lettera (b) del paragrafo 1 della motivazione;
4. si ordina alla società Bluenergy Group S.p.A. il pagamento della sanzione di cui al precedente punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di

riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

5. decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo “789T”);
6. si ordina alla società Bluenergy Group S.p.A. di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. il presente provvedimento sarà notificato alla società Buenergy Group S.p.A., Via Roma 39, 33030 Campofornido (UD), e pubblicato sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

27 aprile 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis